

STUDIO LEGALE

AVV. ALESSANDRA GUASTELLA

Via Agrigento n. 51 – 90141-Palermo Tel 091/302320
Viale Montegrappa 116 Prato fax 091/2715305 cell:3498669263
pec: alessandranguastella@pecavvpa.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO –ROMA-

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE E MONOCRATICA EX ARTT. 55 E 56 C.P.A. NEL RICORSO N. RG 2897/2024

Per: **-OMISSIS-** nato a OMISSIS il OMISSIS, (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. **Alessandra Guastella** del foro di Palermo (C.F. GSTLSN84T53G273B) ed elettivamente domiciliato nello studio sito in Palermo, Via Agrigento n.51, giusta procura a margine del presente atto, con richiesta di ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax al n. 091/2715305 ovvero a mezzo Pec all'indirizzo alessandranguastella@pecavvpa.it

CONTRO

Ministero della Difesa, (CF. 80234710582) in persona del legale rappresentante Ministro *pro tempore*, con sede in Roma a Palazzo Baracchini, Via XX Settembre 8, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

Ministero della Difesa- Direzione Generale per il personale Militare, (CF.97160960585) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, viale dell'Esercito n. 186, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

NEI CONFRONTI

- **OMISSIS**, residente in OMISSIS alla VIA OMISSIS

(*controinteressato*)

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE nel ricorso introduttivo

a) Della nota del 30 gennaio 2024 del Ministero della Difesa- Direzione Generale per il personale militare- e notificato al ricorrente in pari data, con cui è stato dichiarato inidoneo al concorso per il reclutamento di 6200 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) 1 blocco 2024;

b) In ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra.

per il conseguente accertamento

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE QUANTO AL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

-Della Graduatoria di merito, pubblicata sul portale InPA, in data 17 maggio 2024, relativa al 1° blocco 2024, dei VFI dell'Esercito per incarico principale, relativamente al Bando di reclutamento, per il 2024, di 6200 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0602854 del 16 ottobre 2023.

-Nonché dell'accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali al proseguimento delle prove previste dalla selezione e/o ad essere ammesso (anche) con riserva al 1° blocco, ovvero in via subordinata essere inserito nel 2° blocco.

IN FATTO

Preliminarmente, corre l'obbligo di riassumere, brevemente, a Codesto Ecc.mo Collegio i fatti che hanno preceduto temporalmente la vicenda oggetto del presente giudizio.

L'odierno ricorrente depositava ricorso al Tar Lazio, con il quale chiedeva a Codesto Ecc. Collegio di annullare la nota del 30 gennaio 2024 del Ministero della Difesa- Direzione Generale per il personale militare con la quale l'Amministrazione resistente, lo aveva ritenuto inidoneo al concorso per il reclutamento di 6200 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) 1 blocco 2024.

Il ricorso portante RG. n.2897/2014 veniva assegnato alla Sezione Ibis di Codesto Tribunale Amministrativo.

A seguito dell'udienza camerale del 3 aprile u.s. Codesto Ecc.mo Collegio, ritenendo necessario al fine della decisione di dover disporre una verifica, con ordinanza del 4 aprile, incaricava a tale scopo la Commissione Medica Interforze di II Istanza - Comando Sanitaria e Veterinaria, con sede in Roma.

In data 16 aprile c.a; veniva effettuata la visita medico collegiale nei confronti del ricorrente.

Con la documentazione versata in atti, è stato dimostrato che era stata eseguita una errata valutazione sul candidato che aveva quindi portato, ad una errata valutazione e considerazione di inidoneità.

Invero, come si legge nel verbale della verifica: "...-OMISSIS-"

All'udienza del 22 maggio u.s., la causa veniva cancellata dal ruolo camerale in quanto, nelle more, e precisamente in data 17 maggio 2024, veniva pubblicata la Graduatoria di merito dei soggetti ritenuti idonei relativamente al Bando di reclutamento, per il 2024, di 6200 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI).

Orbene alla luce di ciò al ricorrente, quindi, non è residua altra possibilità di tutela se non quella di adire il TAR, per richiedere con i presenti motivi aggiunti, l'annullamento della graduatoria.

Fermo restando i motivi già dedotti nel ricorso principale, ai quali integralmente ci si riporta, alla luce della pubblicazione della graduatoria si insiste sui seguenti motivi di

DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DERIVATA ED ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO PRESUPPOSTO

Innanzitutto, atteso che il provvedimento oggi impugnato (graduatoria) è atto strettamente connesso ai provvedimenti gravati con il ricorso originario, ponendosi quale atto finale dell'*iter* amministrativo per cui è causa, con i presenti motivi aggiunti si deduce l' illegittimità del predetto provvedimento per illegittimità derivata, rimandandosi espressamente ai motivi di diritto del ricorso principale, che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto, da intendersi qui richiamati e trascritti, e dal cui accoglimento consegue la illegittimità, anche in via derivata, degli atti oggi impugnati.

Invero, i vizi di illegittimità della procedura evidenziati nel ricorso principale con riferimento alla nota di inidoneità del Ricorrente e di non ammissione dello stesso alla successiva fase del concorso si riverberano inevitabilmente sull'approvazione della graduatoria finale, che risulta, quindi, inficiata dai vizi propri del precedente provvedimento di esclusione.

E più in particolare, si insiste e si reiterano i motivi addotti in seno al ricorso principale:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7, 10 del BANDO; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, INCONGRUENZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI

Come già ampiamente argomentato nel ricorso principale, la valutazione espressa in sede di controllo psicofisico finalizzato all'arruolamento quale VFI del Sig. -*OMISSIS*- è errata e non tiene conto del quadro clinico oggettivo inerente al ricorrente.

Quest'ultimo, infatti, non ha mai riscontrato fattori patologici tali da giustificare e supportare il giudizio di inidoneità cui è giunta la commissione predisposta in sede di prove psicofisiche.

Infatti, come risulta palese dai documenti versati in atti, il ricorrente si è sottoposto ad innumerevoli controlli presso strutture ospedaliere e in nessun caso si è manifestata tale elemento. In nessun caso è stato riscontrato -*OMISSIS*-.

A riprova di quanto sopra affermato, la verifica disposta ed eseguita dalla Commissione Medica Interforze di 2° Istanza con la visita specialistica cardiologica presso il Policlinico Militare di Roma ha confermato un -*OMISSIS*-.

Pertanto **“la Commissione ritiene il ricorrente idoneo al proseguimento del concorso”**.

Alla luce di quanto appena esposto, risulta agevole dimostrare che l'odierno ricorrente ha tutti i requisiti per poter completare le prove volte al reclutamento di 6200 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'Esercito e che la graduatoria degli idonei del primo blocco risulta viziata.

Per tutto quanto esposto considerato ed illustrato finora, il presente ricorso merita di essere accolto

ISTANZA CAUTELARE AL PRESIDENTE EX ART. 56 CPA

La situazione descritta rende altresì necessario un intervento immediato dell'Ill.mo Presidente ancora prima della camera di consiglio che sarà fissata per la discussione dell'istanza cautelare che segue.

Sussiste, infatti, una situazione di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, in quanto è stata disposta già la data, identificata nel 4 giugno p.v., in cui i soggetti inseriti in graduatoria devono presentarsi presso il reggimento addestrativo volontari.

Si rende necessario, pertanto, l'adozione di un decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. ai fini della sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati.

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 55

Se le ragioni giuridiche sin qui addotte supportano la richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato sotto il profilo del *fumus boni iuris*, altre considerazioni è opportuno svolgere per sostenere la sussistenza del concorrente presupposto, rappresentato dal *periculum in mora*, per la concessione della richiesta misura cautelare.

Dalla esposizione dei motivi in fatto e in diritto, non vi è chi non veda, l'estrema gravità ed urgenza della fattispecie, stante il rilevante pregiudizio che l'odierno ricorrente si trova a dover subire per effetto della nota e della graduatoria impugnata.

Ed invero, la mancata ammissione del ricorrente è causa per questi di un danno grave ed irreparabile, atteso che la decisione di merito potrebbe non intervenire *re adhuc integra*, cioè impregiudicata nell'attualità, non consentendo al ricorrente di partecipare alle prove concorsuali, a parità di condizioni con gli altri candidati.

Ancor più che già è stata disposta la data, identificata nel 4 giugno p.v., in cui i candidati dovranno presentarsi presso il reggimento addestrativo volontari.

Istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a.

Considerato il numero dei soggetti presenti nella graduatoria, tutti ad avviso di questa difesa aventi la qualità di controinteressati rispetto al presente ricorso, e considerata altresì la circostanza

che i dati di tutti tali soggetti, necessari per reperire i luoghi della notificazione, sono assolutamente ignoti e non conoscibili per il ricorrente, si fa istanza affinché l'Ill.mo Sig. Presidente voglia, nel caso in cui occorra, autorizzare la notifica del ricorso e del presente ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami, tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione.

Alla stregua delle argomentazioni addotte il sig. -*OMISSIS*-, come sopra domiciliato e difeso chiede che

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE ADITO

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi di cui in narrativa:

- *in via di urgenza e monocratica ex art. 56 c.p.a.*,_sospendere i provvedimenti impugnati e/o adottare qualsivoglia altra misura cautelare ritenuta idonea, nel tempo necessario alla discussione collegiale delle misure cautelari richieste;

- *in via cautelare e collegiale ex art. 55 c.p.a.*,_accogliere la presente istanza e per l'effetto, sospendere i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti e/o adottare qualsivoglia altra misura cautelare ritenuta idonea;

- Accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali al proseguimento delle prove previste dalla selezione e/o ad essere ammesso (anche) con riserva al 1° blocco, ovvero in via subordinata essere inserito nel 2° blocco.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Salvis iurisbus

Palermo, 29 maggio 2024

Avv. Alessandra Guastella

Si depositano i documenti come da separato indice